



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N. 40 DEL 25-05-2016

OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE. BURM N.12 DEL 08.04.2016. BANDO MISURA 10 "PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" - SOTTOMISURA 10.1 " PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI". BANDO MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA". BANDO MISURA 13 "INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI" - SOTTOMISURA 13.1 "PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE". DISPOSIZIONI RELATIVE AD IMPEGNI DERIVANTI DALLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio

SALVATORE CASALE

IL DIRETTORE
SALVATORE CASALE

ALLEGATI	N. 7
----------	------

**IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA F.F.
AUTORITA' DI GESTIONE DEL P.S.R. 2014-2020 DELLA REGIONE MOLISE**

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore di Area n.21 del 7.04.2016 è stato approvato il bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento – disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma, annualità 2016 relative alle:

§ Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 - Domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016.

§ Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 - Domande di conferma degli impegni assunti nel 2015 – campagna 2016

- con Determinazione del Direttore di Area n.22 del 7.04.2016 è stato approvato il bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento - disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma, annualità 2016 relative alla Misura 11 "Agricoltura Biologica - disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno":

§ Sottomisure 11.1 "Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica" e 11.2 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica" - Domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016. Interventi 11.1.1 - 11.2.1 - Domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016.

§ Sottomisura 11.2 - intervento 11.2.1 - Domande di conferma degli impegni assunti nel 2015 – campagna 2016.

- con Determinazione del Direttore di Area n.23 del 7.04.2016 è stato approvato il bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2016 relative alla Misura 13 – sottomisura 13.1;

- con Determinazione del Direttore di Area n.24 del 7.04.2016 sono state approvate le disposizioni attuative per l'attivazione dei pagamenti degli impegni derivanti dalla precedente programmazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013 del consiglio del 17/12/2013 e del reg. (CE) 1698/2005 – misure a superficie. Campagna 2016;

DATO ATTO CHE i bandi e le disposizioni richiamati sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, edizione straordinaria, n.12 del 08.04.2016 e sul sito istituzionale della regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020;

PRECISATO CHE il termine per la presentazione delle domande per la campagna 2016 è stato fissato, ai sensi dell'art.13 del reg. 809/2014, al 16 maggio 2016;

CONSIDERATO CHE in sede di profilatura dei bandi relativi alle misure 10, 11 e 13 sulla procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN è emersa la necessità di effettuare alcuni chiarimenti rispetto alle condizioni ed agli impegni previsti nei bandi e che, pertanto, si rende necessario una modifica degli stessi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 761/2016 del 13.05.2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 in relazione ai termini per la presentazione delle domande presentate ai sensi dei Regolamenti (UE) 1305/2013 e 1698/2005 che sono modificati al 15 giugno 2016;

VISTE le istruzioni operative AGEA n.15 prot. n. UMU.2469 del 16.05.2016 riportante le disposizioni relative alla proroga al 15 giugno 2016 delle domande presentate ai sensi dei Regolamenti (UE) 1305/2013 e 1698/2005;

VISTO il Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento-disposizioni attuative

per la presentazione delle domande di conferma concernente le istruzioni relative alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sugli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e delle domande di conferma per la campagna 2016 degli impegni assunti nel 2015 per gli interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 (allegato 1);

VISTO il Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento-disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma concernente le istruzioni relative alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sugli interventi 11.1.1 - 11.2.1 e delle domande di conferma per la campagna 2016 degli impegni assunti nel 2015 per l'intervento 11.2.1 (allegato 2);

VISTO il Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 2016 per la Misura 13 - Sottomisura 13.1 (allegato 3);

RITENUTO opportuno, in considerazione delle richieste emerse nei tavoli di concertazione con le organizzazioni professionali agricole, concedere tale proroga per i bandi e le disposizioni su richiamati;

VISTO l'allegato relativo alle integrazioni e modifiche (allegato A) che riguarda i bandi delle misure 10, 11 e 13;

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione delle integrazioni e modifiche ed alla pubblicazione di una versione consolidata dei bandi delle misure 10, 11 e 13;

RITENUTO necessario, a seguito delle problematiche emerse nella fase di transizione dagli impegni previsti dalla programmazione 2007/2013 a quelli della programmazione 2014/2020, concedere una proroga di mesi 12 (dodici) per gli impegni relativi alle analisi dei terreni, alla taratura delle macchine e ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici per i soggetti che hanno presentato domanda di sostegno a valere sui bandi misura 10 e 11 per l'annualità 2015;

DETERMINA

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 al 15 giugno 2016 così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 761/2016 del 13.06.2016 e dalle istruzioni operative AGEA n.15 prot. n. UMU.2469 del 16.05.2016;
3. di concedere una proroga di mesi 12 (dodici) per gli impegni relativi alle analisi dei terreni, alla taratura delle macchine e ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale (specifici per i metodi biologici e per le pratiche rispettose dell'ambiente di cui alle misure 10 e 11) per i soggetti che hanno presentato domanda di sostegno a valere sui bandi misura 10 e 11 per l'annualità 2015;
4. di prendere atto e approvare le integrazioni e modifiche relative ai bandi delle misure 10, 11 e 13 (allegato A);
5. di autorizzare la pubblicazione della nuova versione consolidata dei bandi come di seguito:

- Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento-disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma concernente le istruzioni relative alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sugli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e delle domande di conferma per la campagna 2016 degli impegni assunti nel 2015 per gli interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 (allegato "1");

<spanstyle='font-size:10.0pt'>- Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento-disposizioni attuative per la presentazione delle domande di conferma concernente le istruzioni relative alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sugli interventi 11.1.1 - 11.2.1 e delle domande di conferma per la campagna 2016 degli impegni assunti nel 2015 per l'intervento 11.2.1 (allegato "2");</spanstyle='font-size:10.0pt'>

- Bando attuativo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno

2016 per la Misura 13 - Sottomisura 13.1 (allegato "3");

6. di dare atto che il presente atto assume efficacia al momento della sua pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013, art. 26, comma 1;
7. di sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1° agosto 2014 avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise. Direttiva";
8. di considerare il presente provvedimento assoggettato agli adempimenti previsti dal D.lgs n.33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", per quanto applicabile.
9. di demandare al Direttore del Servizio Sostegno al Reddito, Condizionalità e Territorio, quale Responsabile della Misura, gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82



Allegato 1

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA – TUTELA DELL’AMBIENTE**

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

**MISURA 10
PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**

**SOTTOMISURA 10.1
PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI**

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA**

ANNUALITA’ 2016

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2016.

Inoltre, riguardano le domande di pagamento di conferma degli impegni di cui alle domande di sostegno per gli interventi 10.1.1, 10.1.3, 10.1.5 assunti nel 2015 – conferme 2016.

OBIETTIVI E FINALITÀ

La finalità della misura è migliorare il rapporto agricoltura ed ambiente con particolare riferimento alla qualità dell'acqua e dei suoli riducendo gli impatti delle pratiche agricole. Tale finalità risponde a problematiche presenti in regione quali: i rischi di inquinamento delle acque superficiali e di falda; l'elevata presenza di zone a rischio di erosione, accentuata dall'abbandono delle pratiche agricole; i rischi di riduzione della biodiversità che caratterizza gli agroecosistemi regionali, in particolare quelli pascolivi.

Gli interventi previsti rispondono principalmente al fabbisogno 6 “favorire metodi di produzione e di allevamento a basso utilizzo di input chimici” e al fabbisogno 12, “Promuovere una gestione della biodiversità attraverso le pratiche agricole” del programma regionale. La misura contribuisce: a realizzare gli obiettivi di programma della priorità 4 ed indirettamente quelli delle focus area 5D e 5E; a realizzare agli obiettivi tematici dell'ambiente e del clima in termini di mitigazione degli effetti del gas serra. L'obiettivo regionale è quello di consolidare ed aumentare la SAU assoggettata ad impegni agro-climatico ambientali e di favorire, in regione, strategie imprenditoriali che puntino ad una competizione multidimensionale (economica, ambientale e sociale) piuttosto che a quella meramente economico-produttiva.

La sottomisura 10.1 prevede i seguenti interventi:

1. Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici;
2. Tecniche di agricoltura conservativa;
3. Forme di allevamento più estensive per il miglioramento della biodiversità;
4. Azioni per il clima e per la Biodiversità;
5. Miglioramento della Biodiversità.

Con il presente bando sono attivati 4 dei 5 interventi previsti di seguito riassunti:

Intervento 10.1.1-Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici

L'intervento prevede la riduzione ed un uso più sostenibile dei concimi e degli antiparassitari al fine di migliorare la qualità del suolo e dell'acqua e l'autonomia delle imprese agricole in termini di minore dipendenza dagli input chimici.

Intervento 10.1.2-Tecniche di agricoltura conservativa

L'intervento prevede delle azioni benefiche per il suolo e la sua fertilità e per migliorare la capacità di assorbimento del carbonio contrastando i fenomeni erosivi ed il depauperamento della sostanza organica.

Intervento 10.1.3-Forme di allevamento più estensive per il miglioramento della biodiversità

L'intervento prevede il sostegno alla pratica del pascolamento più estensivo con un carico massimo di animali non superiore a 1,8 UBA per ettaro di pascolo ed un carico minimo non inferiore a 0,4 UBA ettaro. Un intervento che contribuisce al miglioramento della biodiversità ed a ridurre l'erosione dei suoli in particolare nelle aree montane.

Intervento 10.1.5-Biodiversità – Allevatori e coltivatori custodi

L'intervento prevede delle azioni mirate a migliorare la biodiversità ed in particolare quella genetica minacciata di erosione.

Gli impegni volontari previsti nei su richiamati interventi vanno al di là di quelli obbligatori previsti dal:

- a) reg. (UE) n. 1306/2013 al Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di condizionalità, recepiti dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
- b) reg. (UE) n. 1307/2013, art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che introduce i “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima”, disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015.
- c) reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 9 che precisa gli elementi che costituiscono i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. Tali requisiti minimi sono definiti a livello nazionale dall'allegato 7 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 3, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

I premi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La superficie, oggetto di pagamento, è quella compresa nel territorio della Regione Molise. Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

La sottoscrizione degli impegni, relativi alle operazioni previste dalla sottomisura 10.1, richiede l'utilizzo di servizi di consulenza aziendale finalizzati a tali impegni nell'anno di sottoscrizione e almeno un altro intervento nel corso dei cinque anni. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove vi sia una richiesta motivata da parte del beneficiario.

In relazione agli interventi della sottomisura 10.1, le operazioni finanziabili sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 48 del regolamento UE 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dai singoli impegni. La revisione verrà effettuata anche per gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche e per quegli impegni la cui durata oltrepassa il

periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Nel caso di mantenimento di impegni assunti dal beneficiario nel periodo di programmazione 2007-2013 si provvederà alla loro revisione ed adeguamento sulla base di quanto previsto da questa misura.

Le seguenti combinazioni di operazioni sono vietate:

1. le operazioni riferite all'aiuto della sub misura 10.1 e 10.2 non sono cumulabili sulla stessa particella;
2. le operazioni di cui alla presente misura non sono cumulabili in una stessa impresa con quelle riferite all'articolo 29 del regolamento UE 1305/13 orientate alle pratiche agricole e di allevamento biologiche ad eccezione delle azioni previste dall'intervento 5 con riferimento solo alle razze a rischio di estinzione;
3. le operazioni riferite alla presente misura non sono cumulabili con quelle previste dallo schema di qualità nazionale "Agricoltura integrata".

GLI INTERVENTI DEL BANDO

Intervento 10.1.1-Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento è articolato in tre operazioni congiunte:

1. riduzione e razionalizzazione dell'uso dei concimi;
2. ottimizzazione dei trattamenti chimici fitosanitari;
3. ottimizzazione delle procedure per l'utilizzo di prodotti chimici.

1. Riduzione e razionalizzazione dell'uso dei concimi

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni: effettuare le analisi del terreno; predisporre un piano di concimazione annuale; ridurre i concimi azotati e distribuire in modo ottimizzato i fertilizzanti; tenere un registro di coltivazione ed aggiornarlo ad ogni operazione. Nel dettaglio:

- a. analisi del terreno: le analisi vanno effettuate al primo ed al 4 anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove vi sia una richiesta motivata da parte del beneficiario. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)";
- b. piano di concimazione: l'agricoltore deve rispettare l'obbligo di redazione di un piano annuale di concimazione sottoscritto da un tecnico abilitato. Il piano deve individuare i fabbisogni nutrizionali per coltura tenendo conto degli esiti delle analisi di cui al punto precedente, i tipi di concimi da utilizzare i tempi e le modalità di distribuzione;

- c. ridurre almeno del 20% le dosi di azoto apportate alle coltivazioni aziendali rispetto alle dosi utilizzate nella pratica ordinaria e/o previste dalla base line. Per le zone ZVN la base line di partenza è quella delle pratiche ordinarie che tengono conto dei diversi fabbisogni colturali e che comunque non vanno oltre un tetto massimo di azoto pari a 140 Kg per ettaro. Per tutte le altre aree o nei casi in cui non vi sia una base line utilizzare le dosi standard previste nei disciplinari di produzione integrata della regione Molise di cui al DD n. 7 del 6 marzo 2014 che variano a seconda del tipo di coltura. La riduzione può essere progressiva nei 5 anni e va indicata nei piani di concimazione annuali;
- d. distribuzione in modo ottimizzato dei fertilizzanti: rispetto di quanto previsto nel piano di concimazione di cui al punto b;
- e. registro di coltivazione: l'agricoltore deve tenere il registro coltivazione riportante i lotti di terreno, le analisi iniziali e le colture che vi sono effettuate. Per ciascun lotto devono essere registrate tutte le operazioni di fertilizzazione con data, modalità, tipologia e quantitativi dei fertilizzanti utilizzati. La chiusura del registro va sottoscritta dal tecnico che ha redatto il piano di concimazione.

2. Ottimizzazione dei trattamenti chimici fitosanitari

L'agricoltore deve rispettare i seguenti impegni: effettuare gli interventi fitosanitari solo a seguito di prescrizione da parte del tecnico individuato per la consulenza aziendale; utilizzare i prodotti registrati per la coltura e la malattia di classe di pericolosità più bassa e a più basso effetto eco-tossicologico. Nel caso di colture permanenti per le quali sono disponibili metodi di monitoraggio (trappole) e di lotta biologica (confusione sessuale e trappole killer) utilizzare tali tecniche che consentono di ottimizzare/ridurre i trattamenti.

3. Ottimizzazione delle procedure per l'utilizzo di prodotti chimici

L'agricoltore deve rispettare l'impegno di effettuare una taratura almeno ogni due anni alle macchine utilizzate per i trattamenti fitosanitari oltre le verifiche funzionali previste per legge.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

Gli aiuti sono diversificati come di seguito:

1. Colture annuali: grandi culture, leguminose di pieno campo: 250 euro/ettaro; foraggiere 150 euro/ettaro;
2. Orticole: 300 euro/ettaro;
3. Colture perenni da frutto e vite: 400 euro/ettaro.

Tali aiuti non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura dell'agricoltura biologica. Il premio, inoltre, è soggetto alla seguente regressività:

1. primi 30 ettari: 100% del premio;
2. dal 31 al 50 ettaro il premio si riduce di un punto percentuale per ogni ettaro aggiuntivo;
3. dal 51 ettaro: 80%.

Tale regressività è attuata esclusivamente per le colture di cui alla tipologia 1, mentre per le orticole e le colture perenni, di cui alle tipologie 2 e 3, non viene applicato.

I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11, né con quelli previsti dagli altri interventi della presente sub misura 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5 ad eccezione del premio previsto per l'operazione 10.1.5 riferito esclusivamente alle razze animali.

I premi sono cumulabili con i premi della misura 13.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. La superficie minima ad impegno è pari ad 1 ettaro (tale limitazione è dovuta ai costi amministrativi per l'istruttoria delle domande che per superfici inferiori non sarebbero giustificati).

Gli impegni vanno mantenuti per cinque anni. Per l'adesione ai benefici del presente intervento è necessario assoggettare tutta la SAU agli impegni previsti dall'intervento. La superficie richiesta a premio potrà interessare particelle diverse in funzione delle rotazioni aziendali in atto. Nel corso dei 5 anni la superficie richiesta a premio potrà ridursi per una quota non superiore al 25% rispetto alla superficie richiesta con la domanda del primo anno di adesione, purché resti garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'intervento.

Sono escluse le superfici investite da colture floro-vivaistiche; giardini o orti familiari; superfici non seminate, disattivate, boscate; impianti arborei-arbustivi; prati e pascoli.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- ☐ piano di concimazione, da predisporre al primo anno di impegno;
- ☐ registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui al punto e) dell'impegno 1 su descritto;
- ☐ documentazione concernente le analisi del terreno;
- ☐ documentazione (certificato), che attesti l'avvenuta regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;

- ☐ lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- ☐ report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- ☐ fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- ☐ piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- ☐ quaderno di campagna/registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- ☐ fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi previsti dalla normativa di condizionalità;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.2-Tecniche di agricoltura conservativa

Descrizione intervento e obiettivi

L'agricoltura conservativa è mirata al miglioramento del suolo e della sua fertilità, riducendo gli effetti erosivi e di depauperamento della sostanza organica. Fa riferimento soprattutto ad azioni di non lavorazione (No Tillage – NT), che consistono in una gestione agronomica volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infila nel terreno, favorendo il sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal modo, l'erosione.

Gli agricoltori sono soggetti ai seguenti impegni:

- a) mantenere continuativamente ad impegno le superfici indicate nella domanda di aiuto per l'intero periodo di durata quinquennale;
- b) compilare il quaderno di campagna/registro aziendale con le annotazioni degli interventi colturali sulle superfici ad impegno;
- c) rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno, né di diserbanti;
- d) rispettare il divieto di aratura e di ripuntatura;

- e) adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SAU ad impegno (esempio di avvicendamento: frumento duro, favino, frumento duro, favino, orzo);
- f) rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva. Al fine di assicurare la copertura continuativa del terreno, è autorizzata la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agro-meteorologiche avverse che possono evocare condizioni di causa di forza maggiore. Le cover crops hanno la funzione di conferire al terreno maggiore stabilità prevenendo e ostacolando fenomeni erosivi, in particolare in condizioni di pendenze importanti (> 25%) inoltre non essendo raccolte apportano sostanza organica al terreno;
- g) lasciare i residui colturali ben distribuiti sui terreni evitando gli accumuli localizzati o prodotti nelle fasi di raccolta;
- h) adottare in via esclusiva la semina su sodo;
- i) osservare il divieto di distribuire concimi azotati su terreni in assenza di coltura;
- j) ricorrere a servizi di consulenza aziendale ed assistenza tecnica.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. Non lavorazione (MT): 400 €/ha.

I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli dell'intervento 10.1.1.

Sono invece cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.3. Sono cumulabili anche per l'intervento 10.1.5 laddove riferiti alle razze animali e nel caso delle specie vegetali solo laddove le superfici oggetto dell'impegno previsto dal presente intervento siano diverse da quelle soggette all'intervento 10.1.5 – specie vegetali.

I premi sono cumulabili con i premi della misura 13.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento.

Condizioni di ammissibilità

Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di pianura e collina così come classificate dall'ISTAT.

La superficie aziendale oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa aziendale e comunque non inferiore ad 1 ettaro.

Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati- pascoli.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- ☐ piano di concimazione, da predisporre al primo anno di impegno;
- ☐ quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui ai punti c), d), e), f) g), h) degli impegni su descritto;
- ☐ documentazione, (certificato), che attesti l'avvenuta regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ☐ lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- ☐ report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- ☐ fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- ☐ piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- ☐ registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- ☐ fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.3-Forme di allevamento estensive per il miglioramento della biodiversità

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento incentiva tecniche di gestione più estensive, rispetto a quelle ordinarie, delle superfici a prato permanente e pascolo della montagna, delle aree natura 2000. Gli obiettivi specifici possono essere riassunti nei seguenti:

1. gestione del pascolo più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al miglioramento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione;
1. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
2. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

L'intervento prevede la seguente operazione:

1. gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente, rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della montagna, in quelle natura 2000.

L'obiettivo è quello di conservare e migliorare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli, attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici più compatibili con le esigenze dell'ambiente.

Vanno rispettati i seguenti obblighi aggiuntivi rispetto alla base line:

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi ad esclusione delle operazioni di rinnovo e/o infittimento del cotico erboso o di sistemazioni per lo sgrondo delle acque;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, disseccanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
5. effettuare la pratica di pascolamento e garantire l'adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro. Tuttavia, per gli habitat delle aree Natura 2000, laddove i piani di gestione adottati evidenziassero necessità di carichi

minimi e massimi differenti funzionali alla conservazione e miglioramento dell'habitat la regione provvedere, con opportuna modifica al programma, ad inserire tali elementi nel presente intervento;

7. ricorrere a servizi di consulenza aziendale ed assistenza tecnica.

Gli agricoltori sono comunque soggetti a tutto quanto previsto dalle norme di condizionalità. Sono esclusi da tali operazioni i soggetti che partecipano per gli stessi impegni a programmi nazionali o regionali di cui all'articolo 29 del regolamento n.1308/2013 o nei piani operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 33 del regolamento n.1308/2013. Sono esclusi i soggetti che percepiscono aiuti per l'introduzione o il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. prati permanenti e pascoli (comprese le superfici a pascolo ricadenti nelle aree dei tratturi): 200 euro/ettaro.

I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli dell'intervento 10.1.1.

Sono invece cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.2 e 10.1.5 relativo alle specie vegetali laddove riferiti a superfici di impegno diverse. I premi sono cumulabili con i premi della misura 13 e con i premi dell'intervento 10.1.5 riferito alle razze animali.

Soggetti beneficiari

Gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), in forma singola o associata, che si obbligano volontariamente agli impegni previsti dal presente intervento e che conducono aziende zootecniche.

Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori devono dimostrare:

1. il possesso di superfici a pascolo e prato pascolo per una durata di almeno sei mesi nel periodo tradizionale di pascolamento 01/05 – 31/10 e che svolgono attività di allevamento;
2. una superficie minima a pascolo di almeno 1 ettaro (tale limitazione è legata ai costi amministrativi più alti dei benefici in caso di superfici minori);
3. il certificato di monticazione rilasciato dal servizio veterinario di riferimento.

Sono esclusi gli agricoltori che pur avendo animali non praticano il pascolamento.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 2 milioni di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- ☐ registro di stalla;
- ☐ certificato di monticazione;
- ☐ quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui agli impegni su descritti;
- ☐ lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- ☐ report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- ☐ fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- ☐ piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- ☐ registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- ☐ fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

Intervento 10.1.5-Miglioramento della biodiversità

Descrizione intervento e obiettivi

L'intervento sostiene due operazioni:

1. l'allevamento di nuclei di animali di razze autoctone minacciate di abbandono;

2. specie vegetali ed arboree autoctone di importanza per l'agricoltura a rischio di abbandono.

Entrambe le operazioni sono mirate al miglioramento e salvaguardia della biodiversità ed in particolare di quella genetica minacciata di erosione.

Le razze animali, oggetto dell'operazione, sono quelle iscritte nel registro nazionale/regionale delle razze in via di estinzione e riportate nell'allegato "Razze" al presente bando. Le specie vegetali ed arboree, oggetto dell'operazione, sono quelle iscritte nell'albo regionale o inventario delle specie vegetali ed arboree a rischio di estinzione e riportate nell'allegato "Specie vegetali ed Arboree" del presente bando. L'impegno iniziale deve essere mantenuto per almeno 5 anni. L'aumento comporta la revisione dell'impegno iniziale per la durata del periodo restante.

Gli impegni sono:

1. allevare o coltivare razze e specie vegetali a rischio di abbandono per minimo 5 anni;
2. rispettare i requisiti di condizionalità previsti per l'agricoltura e gli allevamenti;
3. disporre di un quaderno di campagna su cui registrare tutte le operazioni compresi gli elementi identificativi delle specie vegetali;
4. ricorrere ai servizi di assistenza e consulenza aziendale.

Tipologia ed entità del sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata minima di 5. Tale durata può essere estesa di altri due anni, laddove necessario, e non può andare oltre i 7 anni complessivi.

L'entità del pagamento è la seguente:

1. per l'operazione di allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione: 200 euro per UBA;
2. per l'operazione di coltivazione di specie vegetali annuali: 300 euro per ettaro;
3. per l'operazione di coltivazione di specie arboree di interesse per l'agricoltura: 500 euro per ettaro.

Sono possibili le combinazioni di seguito elencate.

Il premio riferito all'operazione di allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione è cumulabile con quelli della misura 11, con la misura 13 e con quelli previsti negli interventi 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3.

I premi riferiti alle operazione di coltivazione di specie vegetali annuali e di specie arboree di interesse per l'agricoltura non sono cumulabili con la misura 11, né con gli interventi 10.1.1.

I premi riferiti alle operazione di coltivazione di specie vegetali annuali e di specie arboree di interesse per l'agricoltura sono cumulabili, laddove riferiti a superfici diverse, ai premi per gli interventi 10.1.2 e 10.1.3.

Tutte le tipologie di premi sono cumulabili con la misura 13.

Soggetti beneficiari

Agricoltori in forma singola o associata.

Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. L'accesso è consentito solo in caso di una superficie minima di 1 ettaro ed un numero di animali minimo di 1 UBA. Tali limitazioni sono conseguenti ai costi amministrativi legati alla gestione della domanda che diventerebbero troppo onerosi per situazioni minime inferiori. L'aiuto è concesso agli agricoltori che si impegnano a:

1. mantenere gli impegni previsti nella misura per almeno 5 anni.
2. coltivare o allevare:
 - a. razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono per le quali:
 - ☐ sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
 - ☐ il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
 - ☐ un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
 - ☐ gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.
 - b. risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica per le quali siano stati condotti studi che evidenziano l'erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

L'elenco delle specie e delle razze eleggibili è riportato negli allegati 1) e 2) al presente bando.

Con riferimento all'erogazione del sostegno per impegni assunti per le "risorse genetiche vegetali, sezione specie arboree" di cui all'allegato 2), esso è condizionato all'approvazione della modifica del PSR-Molise 2014/2020 finalizzata a rendere ammissibili le specie in esso contenute.

Non sono eleggibili per la presente misura soggetti beneficiari degli aiuti per l'Agricoltura biologica né quelli beneficiari della sottomisura 10.2.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il seguente intervento è pari a 1 Milione di euro.

Documentazione

Per l'intero periodo di impegno (5 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- ☐ per gli allevamenti iscritti al libro genealogico: elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- ☐ per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico: elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- ☐ certificazione di conformità del seme/pianta riportante la varietà per la quale si chiede l'aiuto;
- ☐ quaderno di campagna/registro delle coltivazioni riportante le informazioni di cui agli impegni su descritti;
- ☐ lettera di incarico al tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- ☐ report sintetico sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta);
- ☐ fattura di pagamento delle prestazioni professionali rese in azienda dal consulente;
- ☐ piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda;
- ☐ registro trattamenti fitosanitari correttamente compilato;
- ☐ fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento dei quaderni di campagna/registri dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo contenente gli elementi minimi di cui alla normativa vigente;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo SIAN. L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo.
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA

Termini di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) specificando la tipologia di intervento a cui si intende aderire e se si tratta di prima domanda di aiuto o di domanda di conferma. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del **16 MAGGIO 2016** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il “fascicolo unico aziendale” presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- ☐ si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- ☐ se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio riferito all'anno della prima domanda di sostegno e devono essere rispettati per almeno 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

Per approfondimenti si rimanda alle ISTRUZIONI OPERATIVE emanate da AGEA, con oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del regolamento UE 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Campagna 2016.

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande di sostegno

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda;

Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Trasferimento di Azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 o dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi della misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013:

- al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;
- nei casi in cui la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione regionale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ampliamenti

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 10 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva. In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura. Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura.

Domanda di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale. Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare riferita alle diverse annualità e consultabile sul sito SIAN.

Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dagli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione per tale bando.

Riduzioni ed esclusioni

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dagli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- ☐ numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- ☐ descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- ☐ eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

Per quanto attiene gli interventi su richiamati e riferiti alla sottomisura 10.1 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Patrimonio zootecnico autoctono regionale iscritto al registro genealogico o della razza (certificato ARA)

Animali	specie	Nome razza locale	Area di Allevamento
Equini	Equus caballus L.	Cavallo Pentro	Montenero Valcocchiara (IS)
			Pizzone (IS)
Bovini	Bos Taurus Primigenius	Podolica	Macchia Valfortore (CB)
			Sepino (CB)
			Frosolone (IS)
Caprini	Capra Linnaeus	Capra Grigia di Montefalcone	Montefalcone del Sannio (CB)

A.R.S.I.A.M. - Ufficio "Valorizzazione Risorse Genetiche, Biodiversità, Ricerca" - Campobasso

ELENCO RISORSE GENETICHE VEGETALI AUTOCTONE DEL MOLISE - Settore "Specie erbacee "

CEREALI A PAGLIA

Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
FARRO MONOCOCCO GUARDIAREGIA	<i>Triticum monococcum</i> L.	5	CB	028	01	002	1992
FARRO MONOCOCCO CASABONA	<i>Triticum monococcum</i> L.	41	IS	039	01	001	1997
FARRO DICOCCO MOLISE COLLI	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	1	CB	081	03	001	1990
FARRO DICOCCO MOLISE COLLI 6+8	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	2	CB	081	03	002	1990
FARRO DICOCCO MOLISE COLLI 7+8	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	3	CB	081	03	003	1990
FARRO DICOCCO GUARDIAREGIA	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	4	CB	028	03	001	1992
FARRO DICOCCO AGNONE	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	16	IS	002	03	004	1995
FARRO DICOCCO CAPRACOTTA PRECOCE	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	17	IS	006	03	005	1995
FARRO DICOCCO CAPRACOTTA 7+8	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	18	IS	006	03	006	1995
FARRO DICOCCO FONTESAMBUCO	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	19	IS	002	03	007	1995
FARRO DICOCCO GILDONE	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	20	CB	026	03	008	1995
FARRO DICOCCO S. ANGELO DEL PESCO	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	21	IS	046	03	009	1995
FARRETTA 1 AGNONE	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	22	IS	002	03	010	1995
FARRETTA 1 AGNONE (glume chiare)	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	23	IS	002	03	011	1995
FARRETTA 1 AGNONE (glume scure)	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	24	IS	002	03	012	1995
FARRETTA 2 CAROVILLI	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	35	IS	007	03	009	1996
FARRETTA 3 RIONERO SANNITICO	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	36	IS	039	03	010	1996
FARRO DICOCCO CERCEMAGGIORE	<i>Triticum dicoccum</i> Schübler	48	CB	017	03	001	1999
FRUMENTO TENERO BIANCHETTA AGNONE	<i>Triticum aestivum</i> L.	52	IS	002	04	001	2002
FRUMENTO TENERO SOLINA 1 AGNONE	<i>Triticum aestivum</i> L.	53	IS	002	04	002	2002
FRUMENTO TENERO SOLINA 2 AGNONE	<i>Triticum aestivum</i> L.	54	IS	002	04	003	2002
FRUMENTO TENERO SOLINA 3 CAPRACOTTA	<i>Triticum aestivum</i> L.	55	IS	006	04	004	2002
FRUMENTO TENERO ROSCETTA AGNONE	<i>Triticum aestivum</i> L.	58	IS	002	04	001	2003
FRUMENTO TENERO VINCHIATURO	<i>Triticum aestivum</i> L.	59	CB	084	04	001	2007
FRUMENTO TENERO GRIECO AGNONE	<i>Triticum aestivum</i> L.	207	IS	002	04	010	2010
FRUMENTO TENERO SOLINA 4 LONGANO	<i>Triticum aestivum</i> L.	220	IS	024	04	023	2010
FRUMENTO DURO SARAGOLLA 2 AGNONE	<i>Triticum durum</i> Desf.	44	IS	002	05	004	1997
FRUMENTO DURO MARZUOLO 1 FOSSALTO	<i>Triticum durum</i> Desf.	45	CB	024	05	005	1997
FRUMENTO DURO MARZUOLO 2 AGNONE	<i>Triticum durum</i> Desf.	46	IS	002	05	006	1997
FRUMENTO DURO SARAGOLLA 3 AGNONE	<i>Triticum durum</i> Desf.	57	IS	002	05	006	2002
FRUMENTO DURO CAPPELLI GUARDIALFIERA	<i>Triticum durum</i> Desf.	124	CB	027	05	060	2007
ORZO RIPABOTTONI	<i>Hordeum vulgare</i> L.	108	CB	058	06	046	2007
AVENA CARPINONE	<i>Avena sativa</i> L.	87	IS	008	07	027	2007
SEGALE RICCIA		234	CB	057	08	014	2011

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

CEREALI DA RINNOVO							
Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
MAIS RICCIA	<i>Zea mays</i> L.	65	CB	057	10	007	2007
MAIS SEPINO	<i>Zea mays</i> L.	66	CB	075	10	008	2007
MAIS S. GIULIANO DEL SANNIO	<i>Zea mays</i> L.	67	CB	067	10	009a	2007
MAIS S. GIULIANO DEL SANNIO	<i>Zea mays</i> L.	68	CB	067	10	009b	2007
MAIS BONEFRO	<i>Zea mays</i> L.	79	CB	004	10	020a	2007
MAIS BONEFRO	<i>Zea mays</i> L.	80	CB	004	10	020b	2007
MAIS CASACALENDA	<i>Zea mays</i> L.	84	CB	011	10	024	2007
MAIS S. ANGELO DEL PESCO	<i>Zea mays</i> L.	93	IS	046	10	033	2007
MAIS AGNONE	<i>Zea mays</i> L.	94	IS	002	10	034a	2007
MAIS AGNONE	<i>Zea mays</i> L.	95	IS	002	10	034b	2007
MAIS AGNONE	<i>Zea mays</i> L.	96	IS	002	10	034c	2007
MAIS CAMPOBASSO	<i>Zea mays</i> L.	98	CB	006	10	036	2007
MAIS VENAFRO	<i>Zea mays</i> L.	102	IS	052	10	040	2007
MAIS MORRONE DEL SANNIO	<i>Zea mays</i> L.	109	CB	048	10	047	2007
MAIS RIPABOTTONI	<i>Zea mays</i> L.	110	CB	058	10	048	2007
MAIS CARPINONE	<i>Zea mays</i> L.	115	IS	008	10	053a	2007
MAIS CARPINONE	<i>Zea mays</i> L.	116	IS	008	10	053b	2007
MAIS CARPINONE	<i>Zea mays</i> L.	117	IS	008	10	053c	2007
MAIS RIPABOTTONI	<i>Zea mays</i> L.	118	CB	058	10	054	2007
MAIS CASACALENDA	<i>Zea mays</i> L.	119	CB	011	10	055	2007
MAIS MORRONE DEL SANNIO	<i>Zea mays</i> L.	126	CB	048	10	062	2007
MAIS FOSSALTO	<i>Zea mays</i> L.	128	CB	024	10	064	2007
MAIS LUCITO	<i>Zea mays</i> L.	130	CB	033	10	066	2007
MAIS JELSI	<i>Zea mays</i> L.	131	CB	030	10	067	2007
MAIS RICCIA	<i>Zea mays</i> L.	133	CB	057	10	069	2007
MAIS GUGLIONESI	<i>Zea mays</i> L.	155	CB	029	10	091a	2007
MAIS GUGLIONESI	<i>Zea mays</i> L.	156	CB	029	10	091b	2007
MAIS TERMOLI	<i>Zea mays</i> L.	162	CB	078	10	097	2007
MAIS BARANELLO	<i>Zea mays</i> L.	196	CB	002	10	011	2009
MAIS LONGANO	<i>Zea mays</i> L.	202	IS	024	10	005	2010
MAIS SAN BIASE	<i>Zea mays</i> L.	208	CB	063	10	011	2010
MAIS MATRICE	<i>Zea mays</i> L.	209	CB	037	10	012	2010
MAIS RICCIA	<i>Zea mays</i> L.	210	CB	057	10	013	2010
MAIS CIVITACAMPOMARANO	<i>Zea mays</i> L.	230	CB	019	10	010	2011
MAIS RICCIA	<i>Zea mays</i> L.	240	CB	057	10	004	2013
SORGO BONEFRO	<i>Sorghum Vulgare</i> Pers	78	CB	004	11	019	2007

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

LEGUMINOSE DA GRANELLA

Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
CECE CERCEMAGGIORE	<i>Cicer arietinum</i> L.	62	CB	017	17	004	2007
CECE CERCEMAGGIORE	<i>Cicer arietinum</i> L.	64	CB	017	17	006	2007
CECE SALCITO	<i>Cicer arietinum</i> L.	73	CB	062	17	014	2007
CECE S. ELIA A PIANISI	<i>Cicer arietinum</i> L.	76	CB	074	17	017	2007
CECE CASACALENDA	<i>Cicer arietinum</i> L.	83	CB	011	17	023	2007
CECE S. ANGELO DEL PESCO	<i>Cicer arietinum</i> L.	97	IS	046	17	035	2007
CECE VENAFTRO	<i>Cicer arietinum</i> L.	99	IS	052	17	037	2007
CECE RIPABOTTONI	<i>Cicer arietinum</i> L.	111	CB	058	17	049	2007
CECE MORRONE DEL SANNIO	<i>Cicer arietinum</i> L.	125	CB	048	17	061	2007
CECE RICCIA	<i>Cicer arietinum</i> L.	147	CB	057	17	083	2007
CECE FILIGNANO	<i>Cicer arietinum</i> L.	148	IS	019	17	084	2007
CECE MIRANDA	<i>Cicer arietinum</i> L.	160	IS	027	17	095	2007
CECE NERO CERCEMAGGIORE	<i>Cicer arietinum</i> L.	184	CB	017	17	119	2007
CECE LONGANO	<i>Cicer arietinum</i> L.	203	IS	024	17	006	2010
CECE RICCIA	<i>Cicer arietinum</i> L.	228	CB	057	17	008	2011
CECE MONTAGANO	<i>Cicer arietinum</i> L.	237	CB	041	17	001	2013
CECE RICCIA	<i>Cicer arietinum</i> L.	241	CB	057	17	005	2013
CECE CAPRACOTTA	<i>Cicer arietinum</i> L.	245	IS	006	17	004	2014
LENTICCHIA CAPRACOTTA	<i>Lens culinaris</i> Medik	185	IS	006	18	120	2007
LENTICCHIA CONCA CASEALE	<i>Lens culinaris</i> Medik	211	IS	018	18	014	2010
LENTICCHIA RIONERO SANNITICO	<i>Lens culinaris</i> Medik	232	IS	039	18	012	2011
LENTICCHIA CAPRACOTTA	<i>Lens culinaris</i> Medik	246	IS	006	18	005	2014
CICERCHIA VINCHIATURO	<i>Lathirus sativus</i> L.	60	CB	084	19	002	2007
CICERCHIA SALCITO	<i>Lathirus sativus</i> L.	72	CB	062	19	013	2007
CICERCHIA LUCITO	<i>Lathirus sativus</i> L.	75	CB	033	19	016	2007
CICERCHIA AGNONE	<i>Lathirus sativus</i> L.	92	IS	002	19	032	2007
CICERCHIA MORRONE DEL SANNIO	<i>Lathirus sativus</i> L.	113	CB	048	19	051	2007
CICERCHIA CASTELPETROSO	<i>Lathirus sativus</i> L.	114	IS	010	19	052	2007
CICERCHIA GUARDIALFIERA	<i>Lathirus sativus</i> L.	122	CB	027	19	058	2007
CICERCHIA RICCIA	<i>Lathirus sativus</i> L.	149	CB	057	19	085	2007
CICERCHIA MIRANDA	<i>Lathirus sativus</i> L.	161	IS	027	19	096	2007
CICERCHIA PIETRABONDANTE	<i>Lathirus sativus</i> L.	193	IS	035	19	008	2009
LUPINO LUPARA	<i>Lupinus</i> sp. pl.	206	CB	034	20	009	2010
FAGIOLO VINCHIATURO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	61	CB	084	21	003	2007
FAGIOLO CERCEMAGGIORE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	63	CB	017	21	005	2007
FAGIOLO SALCITO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	74	CB	062	21	015	2007
FAGIOLO S. ELIA A PIANISI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	77	CB	074	21	018	2007
FAGIOLO CASACALENDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	81	CB	011	21	021	2007

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

LEGUMINOSE DA GRANELLA

Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
FAGIOLO CASACALENDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	82	CB	011	21	022	2007
FAGIOLO ISERNIA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	86	IS	023	21	026	2007
FAGIOLO ISERNIA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	88	IS	023	21	028	2007
FAGIOLO ISERNIA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	89	IS	023	21	029	2007
FAGIOLO VENAFRO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	101	IS	052	21	039	2007
FAGIOLO VENAFRO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	106	IS	052	21	044	2007
FAGIOLO RIPABOTTONI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	107	CB	058	21	045	2007
FAGIOLO MORRONE DEL SANNIO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	112	CB	048	21	050	2007
FAGIOLO CASACALENDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	121	CB	011	21	057	2007
FAGIOLO GUARDIAFIERA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	123	CB	027	21	059	2007
FAGIOLO CAPRACOTTA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	129	IS	006	21	065	2007
FAGIOLO FILIGNANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	132	IS	019	21	068	2007
FAGIOLO LARINO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	145	CB	031	21	081	2007
FAGIOLO LARINO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	146	CB	031	21	082	2007
FAGIOLO MIRANDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	157	IS	027	21	092	2007
FAGIOLO MIRANDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	158	IS	027	21	093	2007
FAGIOLO MIRANDA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	159	IS	027	21	094	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	164	CB	063	21	099	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	167	CB	063	21	102	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	168	CB	063	21	103	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	169	CB	063	21	104	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	170	CB	063	21	105	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	171	CB	063	21	106	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	172	CB	063	21	107	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	174	CB	063	21	109	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	175	CB	063	21	110	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	176	CB	063	21	111	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	179	CB	063	21	114	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	181	CB	063	21	116	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	182	CB	063	21	117	2007
FAGIOLO SAN BIASE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	183	CB	063	21	118	2007
FAGIOLO VASTOGIRARDI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	198	IS	051	21	001	2010
FAGIOLO VASTOGIRARDI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	199	IS	051	21	002	2010
FAGIOLO VASTOGIRARDI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	200	IS	051	21	003	2010
FAGIOLO VASTOGIRARDI	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	201	IS	051	21	004	2010
FAGIOLO LONGANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	204	IS	024	21	007	2010

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

LEGUMINOSE DA GRANELLA							
Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
FAGIOLO LONGANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	205	IS	024	21	008	2010
FAGIOLO LONGANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	212	IS	024	21	015	2010
FAGIOLO LONGANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	213	IS	024	21	016	2010
FAGIOLO LONGANO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	214	IS	024	21	017	2010
FAGIOLO ACQUAVIVA D'ISER	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	221	IS	001	21	001	2011
FAGIOLO ACQUAVIVA D'ISER	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	222	IS	001	21	002	2011
FAGIOLO CERCEMAGGIORE	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	223	CB	017	21	003	2011
FAGIOLO RICCIA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	224	CB	057	21	004	2011
FAGIOLO LARINO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	227	CB	031	21	007	2011
FAGIOLO RIONERO SANNITIC	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	233	IS	039	21	013	2011
FAGIOLO ACQUAVIVA D'ISER	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	235	IS	001	21	001	2012
FAGIOLO ACQUAVIVA D'ISER	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	236	IS	001	21	002	2012
FAGIOLO RICCIA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	239	CB	057	21	003	2013
FAGIOLO CAPRACOTTA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	242	IS	006	21	001	2014
FAGIOLO CAPRACOTTA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	243	IS	006	21	002	2014
FAGIOLO CAPRACOTTA	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	244	IS	006	21	003	2014
FAVETTA CARPINONE	<i>Vicia faba</i> L.	85	IS	008	24	025	2007
FAVETTA FOSSALTO	<i>Vicia faba</i> L.	127	CB	024	24	063	2007
FAVE MONTAGANO	<i>Vicia faba</i> L.	238	CB	041	16	002	2013

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

FORAGGERE							
Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
LUPINELLA RICCIA	<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.	69	CB	057	49	010	2007
LUPINELLA RICCIA	<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.	70	CB	057	49	011	2007
LUPINELLA AGNONE	<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.	90	IS	002	49	030	2007
LUPINELLA AGNONE	<i>Onobrychis vicifolia</i> Scop.	91	IS	002	49	031	2007

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

ORTIVE

Genotipo	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
PATATA RIONERO SANNITICO		231	IS	039	26	011	2011
POMODORO PIZZONE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	186	IS	036	29	001	2009
POMODORO PIZZONE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	187	IS	036	29	002	2009
POMODORO PIZZONE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	188	IS	036	29	003	2009
POMODORINO CAMPOBASSO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	189	CB	006	29	004	2009
POMODORO MONTAGANO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	190	CB	041	29	005	2009
POMODORINO ROTELLO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	192	CB	061	29	007	2009
POMODORO BARANELLO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	194	CB	002	29	009	2009
POMODORO BARANELLO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	195	CB	002	29	010	2009
POMODORO PIZZONE	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	215	IS	036	29	018	2010
POMODORO TRIVENTO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	225	CB	081	29	005	2011
POMODORO TRIVENTO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	226	CB	081	29	006	2011
POMODORO MONTAGANO	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	229	CB	041	29	009	2011
MELONE GUGLIONESI	<i>Cucumis melo</i> L.	150	CB	029	31	086	2007
MELONE GUGLIONESI	<i>Cucumis melo</i> L.	151	CB	050	31	087	2007
MELONE PALATA	<i>Cucumis melo</i> L.	152	CB	050	31	088	2007
MELONE GUGLIONESI	<i>Cucumis melo</i> L.	153	CB	029	31	089	2007
CAVOLO VENAFRO	<i>Brassica oleracea</i> L.	104	IS	052	32	042	2007
BIETOLA VENAFRO	<i>Beta vulgaris</i> L.	100	IS	052	34	038	2007
PEPERONE VENAFRO	<i>Capsicum annum</i> L.	105	IS	052	35	043	2007
PEPERONE VENAFRO	<i>Capsicum annum</i> L.	218	IS	052	35	021	2010
PEPERONE VENAFRO	<i>Capsicum annum</i> L.	219	IS	052	35	022	2010
RAPA CASACALENDA	<i>Brassica Rapa</i> L.	120	CB	011	36	056	2007
CETRIOLO CAMPOBASSO	<i>Cucumis sativus</i> L.	191	CB	006	38	006	2009
CETRIOLO CAMPOBASSO	<i>Cucumis sativus</i> L.	216	CB	006	38	019	2010
SEDANO VENAFRO	<i>Apium graveolens</i> L.	197	IS	052	39	012	2009
SCAROLA VENAFRO	<i>Lactuca scariola</i>	217	IS	052	40	020	2010

FONTE: REGIONE MOLISE-ARSIAM 2015

PSR - MOLISE 2014-2020

Costi Standar per attività di conservazione

Tipo risorsa	Specie	Unità di conservazione	Costo standard unitario (€/unità di conservazione)
Risorse animali	Bovini	1 UBA	800
	Equini	1 UBA	800
	Ovini e caprini	30 capi adulti + Rimonta	12.100,00
Risorse vegetali	Mais	Parcella di 80 mq	1.220,00
	Frumento e leguminose	Parcella di conservazione elementare (1,6 mq)	68
		Parcella di conservazione (parcella di 10 mq + parcella di 200 mq)	794
	Fruttiferi	Pianta singola	5,7
	Vite	Pianta singola	2,8
	Essenze foraggere ricche di specie	1 Ha	960

Elenco risorse genetiche vegetali autoctone del Molise - Sezione "Specie arboree" (elenco aggiornato al 31/12/2015)

Categoria	Genotipo	Comune	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
MELO	Melo Tinella	Larino	<i>Malus communis</i> L.	1	CB	031	56	001	2007
	Melo Zitella Verginella	Bonefro	<i>Malus communis</i> L.	2	CB	004	56	002	2007
	Melo Zitella Verginella	Sepino	<i>Malus communis</i> L.	80	CB	075	56	033	2014
	Melo Zitella Verginella	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	83	IS	002	56	036	2014
	Melo Zitella Venafro	Monteroduni	<i>Malus communis</i> L.	5	IS	030	56	005	2007
	Melo Gaetanella	Larino	<i>Malus communis</i> L.	3	CB	031	56	003	2007
	Melo Gaetanella	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	84	IS	002	56	037	2014
	Melo Limoncella	Larino	<i>Malus communis</i> L.	4	CB	031	56	004	2007
	Melo Limoncella	Conca Casale	<i>Malus communis</i> L.	31	IS	018	56	031	2007
	Melo Limoncella	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	70	IS	002	56	023	2014
	Melo Limoncella	Castropignano	<i>Malus communis</i> L.	54	CB	016	56	007	2014
	Melo Limoncella	Colle D'Anchise	<i>Malus communis</i> L.	48	CB	020	56	001	2014
	Melo Limoncella	Monteroduni	<i>Malus communis</i> L.	79	IS	030	56	032	2014
	Melo Limoncella	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	85	IS	002	56	038	2014
	Melo Centotomola	Venafro	<i>Malus communis</i> L.	6	IS	052	56	006	2007
	Melo Tosta	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	7	IS	002	56	007	2007
	Melo Rosa	Conca Casale	<i>Malus communis</i> L.	77	IS	018	56	030	2014
	Melo Rosa	Monteroduni	<i>Malus communis</i> L.	8	IS	030	56	008	2007
	Melo Rosa	Colle D'Anchise	<i>Malus communis</i> L.	49	CB	020	56	002	2014
	Melo Gelata	Castropignano	<i>Malus communis</i> L.	55	CB	016	56	008	2014
	Melo Gelata	Conca Casale	<i>Malus communis</i> L.	76	IS	029	56	029	2014
	Melo Genovese	Colle D'Anchise	<i>Malus communis</i> L.	50	CB	020	56	003	2014
	Melo Genovese	Castropignano	<i>Malus communis</i> L.	56	CB	016	56	009	2014
	Melo Annurca	Castropignano	<i>Malus communis</i> L.	57	CB	016	56	010	2014
	Melo Coppegna	Agnone	<i>Malus communis</i> L.	71	IS	002	56	024	2014
	Melo San Giovanni	Ripalimosani	<i>Malus communis</i> L.	89	CB	059	56	042	2014

Elenco risorse genetiche vegetali autoctone del Molise - Sezione "Specie arboree" (elenco aggiornato al 31/12/2015)

Categoria	Genotipo	Comune	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
PERO	Pero Aceto e/o Visciola	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	9	IS	002	57	009	2007
	Pero Aceto e/o Visciola	Colle D'Anchise	<i>Pyrus communis</i> L.	51	CB	020	57	004	2014
	Pero Aceto e/o Visciola	Venafrò	<i>Pyrus communis</i> L.	75	IS	052	57	028	2014
	Pero Nero	Venafrò	<i>Pyrus communis</i> L.	10	IS	052	57	010	2007
	Pero Conca Casale	Conca Casale	<i>Pyrus communis</i> L.	11	IS	018	57	011	2007
	Pero Zuccherino	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	12	IS	002	57	012	2007
	Pero San Nicola	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	13	IS	002	57	013	2007
	Pero Spina	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	14	IS	002	57	014	2007
	Pero Spina	Ferrazzano	<i>Pyrus communis</i> L.	30	CB	023	57	030	2007
	Pero Spina	Colle D'Anchise	<i>Pyrus communis</i> L.	52	CB	020	57	005	2014
	Pero Carbone	Monteroduni	<i>Pyrus communis</i> L.	15	IS	030	57	015	2007
	Pero di Agnone	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	28	IS	002	57	028	2007
	Pero Cetrangolo	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	29	CB	031	57	029	2007
	Pero Cetrangolo	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	65	CB	031	57	018	2014
	Pero Piccione	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	34	IS	002	57	034	2007
	Pero San Quirico	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	35	IS	002	57	035	2007
	Pero Limone	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	36	CB	031	57	036	2007
	Pero Reale	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	37	CB	031	57	037	2007
	Pero Brutto e Buono	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	38	CB	031	57	038	2007
	Pero Brutto e Buono	Sepino	<i>Pyrus communis</i> L.	81	CB	075	57	034	2014
	Pero Butino	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	33	IS	002	57	033	2007
	Pero Spadone	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	61	IS	002	57	014	2014
	Pero Spadone	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	66	CB	031	57	019	2014
	Pero Spadone	Ripalimosani	<i>Pyrus communis</i> L.	91	CB	059	57	044	2014
	Pero Mastrantuono	Castropignano	<i>Pyrus communis</i> L.	58	CB	016	57	011	2014
	Pero San Giovanni	Ripalimosani	<i>Pyrus communis</i> L.	90	CB	059	57	043	2014
	Pero Addolorata	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	62	IS	002	57	015	2014
	Pero Ruspe	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	87	IS	002	57	040	2014
	Pero Cannella	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	63	IS	002	57	016	2014
	Pero Verticchio	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	64	IS	002	57	017	2014
	Pero San Pietro	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	67	CB	031	75	020	2014
	Pero Testa d'asino	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	68	CB	031	57	021	2014
	Pero Testa d'asino	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	86	IS	002	57	039	2014
	Pero d'inverno	Larino	<i>Pyrus communis</i> L.	69	CB	031	57	022	2014
	Pero d'inverno	Conca Casale	<i>Pyrus communis</i> L.	78	IS	018	57	031	2014
	Pero Scamorza	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	72	IS	002	57	025	2014
	Pero Marcovecchio	Agnone	<i>Pyrus communis</i> L.	73	IS	002	57	026	2014

Elenco risorse genetiche vegetali autoctone del Molise - Sezione "Specie arboree" (elenco aggiornato al 31/12/2015)

Categoria	Genotipo	Comune	Nome scientifico	Accessione	Provincia	Comune	Specie	Ecotipo	Anno
CILIEGIO	Ciliegio Sant'Antonio	Conca Casale	<i>Prunus avium</i> L.	16	IS	018	58	016	2007
	Ciliegio Medio Tardivo	Matrice	<i>Prunus avium</i> L.	92	CB	037	58	045	2014
	Ciliegio Tardivo	Matrice	<i>Prunus avium</i> L.	93	CB	037	58	046	2014
	Ciliegio a Frutto Grosso	Matrice	<i>Prunus avium</i> L.	94	CB	037	58	047	2014
	Ciliegio Duro Tardivo	Matrice	<i>Prunus avium</i> L.	95	CB	037	58	048	2014
SUSINO	Susino di Filignano	Filignano	<i>Prunus domestica</i> L.	18	IS	019	64	018	2007
FICO	Fico Saucia	Monteroduni	<i>Ficus carica</i> L.	17	IS	030	59	017	2007
	Fico Natale	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	21	CB	037	59	021	2007
	Fico Precessotta	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	22	CB	037	59	022	2007
	Fico Ottara	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	23	CB	037	59	023	2007
	Fico Colombra Bianco	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	24	CB	037	59	024	2007
	Fico Colombra Nero	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	25	CB	037	59	025	2007
	Fico Gentile Bianco	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	26	CB	037	59	026	2007
	Fico Rosone	Matrice	<i>Ficus carica</i> L.	27	CB	037	59	027	2007
	Fico Rosso Ringarella	Castropignano	<i>Ficus carica</i> L.	59	CB	016	59	012	2014
UVA	Uva Bianca Maturana	Filignano	<i>Vitis vinifera</i> L.	19	IS	019	63	019	2007
	Uva Tintilia	Venafro	<i>Vitis vinifera</i> L.	20	IS	052	63	020	2007
	Uva Tintilia	Conca Casale	<i>Vitis vinifera</i> L.	32	IS	018	63	032	2007
	Uva Tintilia	Acquaviva Collec.	<i>Vitis vinifera</i> L.	39	CB	001	63	039	2007
	Uva Tintilia	Colle D'Anchise	<i>Vitis vinifera</i> L.	53	CB	020	63	006	2014
	Uva Tintilia	Castropignano	<i>Vitis vinifera</i> L.	60	CB	016	63	013	2014
	Uva Tintilia	Cantalupo	<i>Vitis vinifera</i> L.	74	IS	005	63	027	2014
	Uva Tintilia	Sepino	<i>Vitis vinifera</i> L.	82	CB	075	63	035	2014
	Uva Moscato	Montagano	<i>Vitis vinifera</i> L.	40	CB	041	63	040	2007
	Uva Malvasia	Castropignano	<i>Vitis vinifera</i> L.	88	CB	016	63	41	2014
OLIVO	Olivo Aurina di Venafro	Venafro	<i>Olea europaea</i> L.	41	IS	052	62	041	2007
	Olivo Cerasa Montenero B.	Montenero B.	<i>Olea europaea</i> L.	42	CB	046	62	042	2007
	Olivo Gentile di Larino	Larino	<i>Olea europaea</i> L.	43	CB	031	62	043	2007
	Olivo Nero di Colletorto	Colletorto	<i>Olea europaea</i> L.	44	CB	021	62	044	2007
	Olivo Paesana Bianca	Venafro	<i>Olea europaea</i> L.	45	IS	052	62	045	2007
	Olivo Rosciola di Rotello	Rotello	<i>Olea europaea</i> L.	46	CB	061	62	046	2007
	Olivo Sperone di Gallo	Campodipietra	<i>Olea europaea</i> L.	47	CB	008	62	047	2007



Allegato 1)

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

MISURA 11

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Titolo I, Capo II,
Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, **Articolo 29**

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

SOTTOMISURA 11.1

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

INTERVENTO 11.1.1

Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica

SOTTOMISURA 11.2

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

INTERVENTO 11.2.1

Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA**

ANNUALITA' 2016

Le presenti disposizioni attuative disciplinano il Bando regionale per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2016 a valere sulla Misura 11 - del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise. Esse riguardano le sottomisure 11.1. e 11.2 relative rispettivamente ad operazioni riferite alla Conversione e Mantenimento di pratiche e metodi biologici.

Inoltre, riguardano le domande di pagamento di conferma degli impegni per il 2016 di cui alle domande di sostegno per l'intervento 11.2.1 presentate nel 2015-Conferme.

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni per i Tipi di operazione 11.1.01 "**Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica**" e la conferma degli impegni per le operazioni di cui all'intervento 11.2.01 "**Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica**" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise.

L'analisi SWOT ha evidenziato la necessità di ricorrere a pratiche agricole maggiormente sostenibili ed all'agricoltura biologica quali strumenti per contrastare i fenomeni erosivi, il rischio idrogeologico, la perdita di biodiversità e di fertilità dei suoli. Tale necessità è evidenziata nei **fabbisogni 6 e 7** del programma.

L'attività agricola, nelle sue espressioni sostenibili, rappresenta una delle opportunità per mantenere la biodiversità, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, frenare valorizzare le risorse umane ed ambientali all'interno di un equilibrio evolutivo che contribuisce efficacemente a migliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque, favorire la diversificazione colturale, con notevoli vantaggi sulla biodiversità e sul paesaggio.

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto sia alla conversione che al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica

Tali obiettivi rispondono prevalentemente **alle focus area della priorità 4** concorrono al contempo anche alla **focus area 5E** relativa al potenziamento dei depositi di carbonio ed agli obiettivi tematici orizzontali dell'ambiente e del clima.

La misura si compone di due sottomisure o modalità di aiuto:

- ☐ la sottomisura 11.1 di aiuto alla conversione;
- ☐ la sottomisura 11.2 di aiuto al mantenimento.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- ☐ Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ☐ Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- ☐ Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;

- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Articolo 3 - Ambito territoriale di intervento

La conversione e/o il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica può essere adottato su tutto il territorio regionale.

Articolo 4 - Obblighi di carattere generale

L'adesione alla misura comporta il rispetto dei principi indicati nel regolamento (CE) 834/07 e sue successive evoluzioni.

Il rispetto di tutti gli impegni ed obblighi previsti per la Misura, descritti al capitolo 8.2.9 del PSR 2014-2020 della Regione Molise è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

In particolare devono essere rispettate le norme di produzione di cui al titolo III del regolamento che prevedono:

1. divieto di utilizzo di OGM;
2. norme generali di produzione agricola ed in particolare che la totale superficie aziendale sia condotta con metodi biologici e che in presenza di animali siano tutti allevati con le norme di produzione animale;
3. norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 834/07 tra cui:
 - impiego di tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
 - la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
 - l'utilizzo di concimi e ammendanti autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 e l'utilizzo laddove necessario di prodotti biodinamici;
 - non utilizzare concimi minerali azotati;
 - l'utilizzo di tecniche di prevenzione, dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti, basati sulla salvaguardia dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
 - l'utilizzo, in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, di prodotti autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
 - l'utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente nelle modalità previste dal regolamento;

- l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale autorizzati per l'uso;
 - nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.
4. le norme di produzione animale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 834/07 e relative all'origine degli animali; alle pratiche zootecniche ed alle condizioni di stabulazione; al trasporto, alla riproduzione, all'alimentazione ed alla prevenzione e cura degli animali. In particolare:
 - il carico bestiame deve essere non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro. Il carico massimo va calcolato sull'intera SAU aziendale, mentre il carico minimo va calcolato esclusivamente sulle superfici a pascolo e prato pascolo richieste a pagamento;
 - vanno utilizzati per l'alimentazione prodotti ottenuti con metodi biologici;
 - va garantito uno spazio adeguato per gli animali che rispetti le norme sul benessere animale ed inoltre un sistema di stabulazione che preveda la possibilità di spazi all'aperto o periodi di pascolamento;
 - vanno utilizzati per la prevenzione e la cura solo metodi e prodotti autorizzati per la produzione biologica;
 5. mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli.
 6. la certificazione da parte di un organismo terzo;
 7. ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga a tale impegno previsto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
 8. analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga a tale impegno previsto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
 9. registrazioni, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

Articolo 5 - Soggetti Beneficiari

Per entrambe le sottomisure possono beneficiare dell'aiuto gli Agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, Reg (UE) n.639/2014, (circolare AGEA, prot. N.ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015), che conducono le proprie aziende con il metodo dell'agricoltura biologica in attuazione del regolamento (CE) 834/07 e s.m.i..

Articolo 6 - Adesione alle sottomisure 11.1 e 11.2

Il richiedente potrà aderire:

1. sottomisura 11.1-Intervento 11.1.1 “Sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”.

L'impegno principale della misura è rappresentato dall'introduzione/conversione delle pratiche agricole, su tutta la superficie aziendale, ai metodi di produzione biologica. In caso di aziende zootecniche le suddette metodiche vanno adottate anche per gli allevamenti a prescindere dalla presenza di pascolo-

Il periodo dell'impegno è pari a 5 anni, prorogabile fino a 7 anni, con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione. Tale periodo di impegno è comprensivo della fase iniziale di conversione a cui sono sottoposte le superfici aziendali.

2. sottomisura 11.2-Intervento 11.2.1 “Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica”.

L'impegno principale della misura è rappresentato dal mantenimento dei metodi di produzione definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, su tutta la superficie aziendale. In caso di aziende zootecniche le suddette metodiche vanno adottate anche per gli allevamenti a prescindere dalla presenza di pascolo.

Il periodo totale di durata dell'impegno è di 5 anni prorogabile fino a 7 anni con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione. Tale periodo parte dalla data di sottoscrizione della prima domanda di aiuto.

I soggetti che partecipano alla sottomisura 11.1 non possono aderire alla sottomisura 11.2 e viceversa. Inoltre i soggetti che partecipano ad una delle due sottomisure sopra richiamate non possono aderire ai bandi relativi alla misura 10 di cui all'articolo 28 del regolamento UE 1305/13 ad eccezione dell'intervento 10.1.5 e limitatamente all'aiuto per le razze minacciate di erosione genetica con esclusione di quelli relativi alle specie vegetali.

Articolo 7 - Tipologia ed entità del sostegno

La tipologia del sostegno è riferita ad pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata di 5 anni prorogabile fino a 7 anni con specifico provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria

Per far fronte agli oneri relativi al presente bando saranno utilizzate le risorse finanziarie programmate nella misura 11 del PSR Molise 2014/2020. L'importo finanziario del presente bando è pari a complessivi € 15.000.000.

Articolo 9 - Gli interventi del bando

Intervento 11.1.1 “sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”
--

☐ **Descrizione intervento**

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. L'obiettivo è quello di

aumentare le superfici condotte con metodi biologici ed il numero di aziende certificate BIO.

□ **Importo degli aiuti**

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato di seguito riportato:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 80 euro/ettaro;
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 170 euro/ettaro;
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 420 euro/ettaro;
- d. Foraggiere annuali; 200 euro/ettaro;
- e. Orticole: 600 euro/ettaro;
- f. Vite: 800 euro/ettaro;
- g. Coltivazioni arboree da frutto: 800 euro/ettaro.
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi.

L'aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall'agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall'annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L'impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli.

Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

- a. primi 25 ettari: 100% del premio;
- b. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
- c. oltre il 45 ettaro: 80% del premio-

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a-pascoli, b-prati, c-colture annuali e d-foraggiere annuali, del su richiamato elenco puntato.

La regressività non viene applicata alle restanti tipologie e-orticole, f-vite, g-colture arboree da frutto e h-siepi.

□ **Condizioni di ammissibilità (11. 1 Conversione)**

La concessione del sostegno è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;

2. Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l'agricoltura biologica, riconosciuto dall'Autorità nazionale. La relativa notifica al SIB deve essere precedente o concomitante al rilascio della domanda di aiuto. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell'attività Bio resti fissata al 15 di maggio;
3. Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche);
4. Essere intestatario di un fascicolo aziendale SIAN;
5. Garantire idoneo titolo di possesso delle superfici oggetto dell'impegno (SOI) per almeno 5 anni. Si considerano superfici impegnate quelle per le quali viene richiesto il premio con la domanda di aiuto;
6. la superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

□ **Impegni del Beneficiario (11. 1 Conversione)**

Il pagamento dell'aiuto è subordinato, oltre che al rispetto degli obblighi di carattere generale sopra riportati, anche al rispetto dei seguenti impegni:

1. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
2. Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopraccitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;

3. Fatte salve l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici oggetto dell'impegno iniziale (SOI) (domanda di aiuto/sostegno I anno). In caso di variazione in diminuzione si applica quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento UE 640/2014;
4. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dal presente bando e correttamente indicati nel registro stalla;
5. Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell'elenco riferito all' "Importo degli aiuti". Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione;
6. Mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli;
7. La certificazione da parte di un organismo terzo;
8. Ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
9. Analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
10. Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale;
11. RegISTRAZIONI, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

Intervento 11.2.2 "Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica"

□ Descrizione intervento

Il sostegno è concesso agli agricoltori che mantengono le superfici agricole e gli allevamenti con pratiche dell'agricoltura biologica. L'obiettivo è quello di mantenere le superfici biologiche regionali soprattutto quelle delle aree interne.

□ Importo degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate come riportato di seguito riportato:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 120 euro/ettaro;
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola zootecnica che effettua la pratica del pascolamento: 150 euro/ettaro;
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 380 euro/ettaro;
- d. Foraggiere annuali 180 euro/ettaro;
- e. Orticole: 550 euro/ettaro;
- f. Vite: 750 euro/ettaro;
- g. Coltivazioni arboree da frutto o da vivaio (con o senza copertura): 750 euro/ettaro;
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi.

L'aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall'agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall'annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L'impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli.

Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

- d. primi 25 ettari: 100% del premio;
- e. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
- f. oltre il 45 ettaro: 80% del premio.

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a-pascoli, b-prati, c-colture annuali e d-foraggiere annuali, del su richiamato elenco puntato.

La regressività non viene applicata alle restanti tipologie e-orticole, f-vite, g-colture arboree da frutto o da vivaio e h-siepi.

☐ **Condizioni di ammissibilità (11. 2 Mantenimento)**

La concessione del sostegno è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;
2. Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l'agricoltura biologica, riconosciuto dall'Autorità nazionale con notifica al SIB allo stato di "pubblicata" alla data della domanda. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell'attività Bio resti fissata al 15 di maggio;

3. Nel caso delle aziende zootecniche l'iscrizione deve essere estesa anche all'allevamento (notifica al SIB anche per produzioni zootecniche);
4. Essere intestatario di un fascicolo aziendale SIAN;
5. Garantire idoneo titolo di possesso delle superfici oggetto dell'impegno (SOI) per almeno 5 anni. Si considerano superfici impegnate quelle per le quali viene richiesto il premio con la domanda di aiuto;
6. La superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità di cui al presente bando devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di ammissibilità costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

□ ***Impegni del Beneficiario (11. 2 Mantenimento)***

Il pagamento dell'aiuto è subordinato, oltre che al rispetto degli obblighi di carattere generale sopra riportati, anche al rispetto dei seguenti impegni:

1. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
2. Impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni su tutta la superficie aziendale. E' obbligatorio dichiarare in domanda tutta la superficie aziendale dichiarata nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio. La superficie richiesta a premio può essere inferiore alla superficie complessiva aziendale e rappresenta la superficie per la quale il beneficiario garantisce il possesso e l'impegno per i cinque anni. Le particelle per le quali è richiesto il premio al primo anno (SOI) non possono variare. Non si considerano le diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e oggetto di cambio beneficiario. Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti: notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l'istruttoria chiusa positivamente; fascicolo aziendale aggiornato. Si ha corrispondenza quando la superficie dichiarata nella domanda della Misura 11 coincide con la superficie dichiarata nei procedimenti sopra indicati (Notifica attività biologica, Fascicolo aziendale) in termini di particelle per comune, sezione, foglio, mappale, superficie, macrouso. In caso di mancata corrispondenza dei dati tra i procedimenti sopracitati, la domanda relativa alla Misura 11 non potrà essere presentata. La corrispondenza delle superfici deve essere garantita anche dai soggetti già ammessi ai benefici della Misura 11 nell'anno 2015; in caso contrario si procederà alla decadenza totale della domanda con recupero dei premi erogati. La corrispondenza di cui sopra deve essere garantita anche dopo la chiusura della domanda di aiuto/pagamento, salvo eventuali modifiche intervenute successivamente alla conclusione del ciclo produttivo delle colture richieste a premio. In caso contrario alle particelle per le quali si è verificata una variazione rispetto alla domanda, si applica quanto previsto dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014;
3. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dal presente bando e correttamente indicati nel registro stalla;
4. Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e

prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell'elenco riferito all' "Importo degli aiuti". Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione;

5. Mantenimento di fasce inerbite e/o fiorite e di siepi realizzate per attenuare l'effetto deriva proveniente da aziende confinanti e per migliorare lo stato della biodiversità e del paesaggio. Le operazioni di sfalcio o di potatura devono avvenire secondo modi e tempi che non arrechino disturbo alla fauna selvatica ed in particolare alla nidificazione ed allevamento dei piccoli;
6. La certificazione da parte di un organismo terzo;
7. Ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali. L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
 - a. Analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica. Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale "Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)". L'AdG può concedere una proroga rispetto al primo anno laddove il beneficiario ne faccia richiesta motivata;
8. Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale;
9. Registrazioni, laddove possibile, su sistemi telematici e/o banche dati on-web.

Articolo 9 bis - Termini di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) specificando la tipologia di intervento a cui si intende aderire e se si tratta di prima domanda di aiuto o di domanda di conferma. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 16 MAGGIO 2016 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nella stesso anno, **non** può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- ☐ si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;

- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura

- Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio riferito all'anno della prima domanda di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

- Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

Per approfondimenti si rimanda alle ISTRUZIONI OPERATIVE emanate da AGEA, con oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del regolamento UE 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Campagna 2016.

- Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

- Conservazione delle domande di sostegno

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda;

- Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

- Trasferimento di Azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

- Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 o dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

- Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi della misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013,

- al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.
- nei casi in cui la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e l'Amministrazione regionale non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- Ampliamenti

L'ampliamento verificatosi successivamente alla presentazione della domanda di Misura 11 per un dato anno diventa efficace ai fini del pagamento del premio a partire dall'annualità successiva. In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione alla Misura. Per assicurare l'efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l'ampliamento della superficie è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza della Misura. Non è considerato ampliamento l'acquisizione per trasferimento di superficie oggetto già di impegno nelle modalità definite nel precedente punto "Trasferimento di azienda".

- Domanda di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale. Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare riferita alle diverse annualità e consultabile sul sito SIAN.

- Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalle sottomisure 11.1 e 11.2 non si prevedono criteri di selezione.

- Riduzioni ed esclusioni

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalle sottomisure 11.1 e 11.2 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

- Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- ☐ numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- ☐ descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- ☐ eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione effettua la registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, in un apposito elenco, finalizzato a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

- Disposizioni

Per quanto attiene le sottomisure 11.1 e 11.2 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Le risorse finanziarie non utilizzate nel presente bando restano nelle disponibilità della misura 11 e possono essere utilizzate per successivi bandi.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

- Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.



Allegato 3

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

MISURA 13

**INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI
O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI**

SOTTOMISURA 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO ANNO 2016**

Il presente bando attuativo regola l'applicazione della **Misura 13 – sottomisura 13.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise relativamente alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la campagna 2016.

Articolo 1 - Descrizione della misura

Il presente bando rappresenta la disposizione attuativa della misura 13 che ha come obiettivo quello di preservare e mantenere le attività agricole in aree caratterizzate da svantaggi naturali attraverso il sostegno al reddito degli agricoltori. L'azione della misura è rivolta, nella regione Molise, alle aree montane dove altitudine, pendenza e clima costituiscono ostacoli naturali ad un'attività agricola che rappresenta una risorsa importante per la biodiversità e per la vitalità di tali territori. La misura è stata riproposta nella presente programmazione anche sulla base dei risultati ottenuti con la programmazione 2007-2013 dove il fenomeno dell'abbandono, come evidenziato nell'analisi SWOT del PSR-Molise 2014-2020, è stato rallentato proprio grazie al sostegno al reddito degli agricoltori delle aree con svantaggi naturali previsto dalla misura "indennità compensative" del vecchio programma.

È una misura che assume particolare rilevanza per le aree montane dove:

1. le pratiche agricole ordinarie sono fondamentali per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, della fertilità e stabilità dei suoli, della salvaguardia delle risorse naturali dai rischi idrogeologici e degli incendi;
2. gli imprenditori agricoli hanno un ruolo centrale nella costruzione del capitale sociale e culturale delle aree rurali e nella loro vitalità;
3. la buona pratica di pascolamento che caratterizza le aziende zootecniche garantisce il mantenimento delle aree pascolive in buone condizioni prevenendone il degrado e l'impoverimento della biodiversità a vantaggio delle specie più aggressive.

Inoltre, va sottolineato che molti siti Natura 2000 sono localizzati nelle aree montane e la loro salvaguardia è garantita proprio dalla presenza di un'agricoltura e di pratiche di pascolamento ordinarie sostenibili.

La misura contribuisce direttamente alla priorità 4 del PSR – Molise ed in particolare:

- ☐ alla focus area 4a) Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- ☐ alla focus area 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contribuisce, inoltre, all'obiettivo trasversale ambiente ed indirettamente alla focus area 6b promuovendo lo sviluppo locale nelle aree rurali.

Risponde, inoltre, direttamente al fabbisogno 9 del PSR-Molise 2014-2020 relativo alla biodiversità legata alle pratiche agricole.

L'aiuto previsto nel presente bando, misura 13, è cumulabile con l'aiuto previsto nella misura dell'agricoltura biologica e in quella dei pagamenti agro-climatico ambientali, sotto-misura 10.1.3.

Articolo 2- Descrizione intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento delle pratiche agricole in zona montana. Il pagamento è dimensionato sulla base degli svantaggi fisici e dei sistemi agricoli presenti in tali aree solo laddove i calcoli ne evidenziano la disparità economica legata agli svantaggi rispetto alle aree non svantaggiate. Gli svantaggi fisici sono legati all'altitudine, alle pendenze ed alle condizioni orografiche del territorio che si traducono in:

- ☐ presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni meteorologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
- ☐ presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
- ☐ maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
- ☐ elevata frammentazione fondiaria anche all'interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
- ☐ maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze e ad una maggiore intensità delle piogge.

Ciò impatta sulle performance delle attività agricole con la conseguenza che l'imprenditore è costretto ad abbandonare l'attività ed il territorio. Questo si traduce in riflessi negativi sulla biodiversità e sui suoli come evidenziato nell'analisi SWOT dove emerge la tendenza ad un forte erosione della SAU soprattutto nei territori montani. Inoltre, l'abbandono ha effetti negativi anche sul piano idrogeologico, paesaggistico, economico e sociale.

I pagamenti di cui al presente bando sono concessi agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del reg. UE 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone montane. Le tipologie di attività agricole su cui si interviene sono, quindi, tutte conformi alle regole di condizionalità che rappresentano, anche per tale misura, la base line di partenza.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

Le zone montane sono quelle delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE e sue s.m.i.

Articolo 3 - Soggetti Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 integrato con DM n. 1420 del 26/02/2015 e s.m.i. le cui superfici coltivate in zone montane delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e, fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE e sue s.m.i. ricadenti nella Regione Molise.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità

L'azione si applica nelle aree montane della Regione Molise ed i requisiti di ammissibilità debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I richiedenti devono risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal DM di recepimento nazionale ed avere i terreni, per i quali si richiede l'aiuto, localizzati nelle aree montane. Inoltre, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

- iscritto all'INPS con qualifica IAP o coltivatore diretto;
- non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda di sostegno. In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante.

Per le aziende zootecniche sono ammissibili quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino e che hanno un patrimonio zootecnico pari o superiore a 0,2 UBA/ettaro calcolato sull'interna SAU aziendale, essere regolarmente registrato ai servizi veterinari dei Distretti Sanitari di appartenenza.

Di possedere almeno il 75% della SAU aziendale (costituita dall'intera SAU presente nel fascicolo aziendale) in zona montana ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Va sottolineato che comunque il pagamento è riferito alle sole superfici ricadenti in area montana.

Non sono ammissibili domande con importi erogabili all'aiuto inferiore a 750,00 euro in quanto il costo amministrativo della domanda risulta essere superiore al valore del premio.

Di possedere alla data di presentazione della domanda un titolo di conduzione delle superfici, valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire l'intero periodo dell'anno di pagamento dell'aiuto. L'impegno ha inizio il 15 maggio 2016. In caso di usi civici l'impegno si intende assolto quando la concessione, per le superfici a pascolo, autorizza il soggetto richiedente l'aiuto per l'intero periodo di pascolamento riferito all'anno 2016 stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Tale periodo di concessione può essere anche inferiore all'anno. Va, tuttavia, ribadito che l'agricoltore si impegna a mantenere l'azienda attiva con animali per tutto l'anno a partire dal 15 maggio 2016 e con tutte le superfici diverse da quelle ad uso civico. La superficie concessa ad uso civico e dichiarata per una singola domanda non può essere comunque dichiarata per la stessa annualità da altri soggetti.

Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento), pena la decadenza della domanda.

Articolo 5 - impegni

Mantenere sulle superfici a pascolo e prati/pascolo un carico minimo di bestiame di 0,2 UBA e massimo 2,0 UBA per ettaro.

Le aziende zootecniche che detengono superfici a prato pascolo e pascolo sono tenute alla pratica del pascolamento sulle superfici per le quali si richiede il premio, previo acquisizione di regolari permessi/autorizzazioni e certificati da conservare nel fascicolo aziendale.

Rispettare gli impegni della condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al DM 180 del 2015.

Proseguire l'attività agricola in zona montana fino al 14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto/sostegno.

Articolo 6 - Agevolazioni Previste

Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti verranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane ad esclusione di quelle boschive o forestali e di quelle con colture arboree permanenti.

Le diverse entità di premio sono:

- **aziende zootecniche: 200 euro/ettaro;**
- **aziende non zootecniche: 160 euro/ettaro.**

È fissato un valore minimo di 750 euro, quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda è maggiore del beneficio concesso.

E' attuata una regressività lineare del premio, pari all'1% per ogni ettaro aggiuntivo, a partire dal trentunesimo ettaro e fino al cinquantesimo (31-50 ettari soggetti a regressività lineare del 1%). Oltre il cinquantesimo ettaro il premio si riduce all'80% e rimane tale per gli ettari successivi.

I premi sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli della misura 10.

Articolo 7 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 13.1 non si prevedono criteri di selezione.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 5 milioni di euro. Tuttavia, tale dotazione può essere ampliata nell'ambito delle disponibilità del piano finanziario fissato per la misura 13.1 del PSR-Molise 2014-2020 al netto dei trascinamenti.

Articolo 9 - Termini di presentazione delle domande

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente bando e non oltre la data del **16 MAGGIO 2016** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in

tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:

- ☐ si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- ☐ se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.

Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura

- Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione.

Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.

Per approfondimenti si rimanda alle ISTRUZIONI OPERATIVE emanate da AGEA, con oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del regolamento UE 1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Campagna 2016.

- Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento regionale delle attività istruttorie per le quali la Regione ha assunto la delega è il Responsabile della Misura 13.

Il pagamento dell'aiuto, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione per le istruttorie di competenza secondo le procedure della L.241/90 e s.m.i.

- Conservazione delle domande di sostegno

Al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il Richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda stessa, in particolare:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.

- Esonero dagli impegni (Causa di forza maggiore)

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile di Misura entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

- Trasferimento di Azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo la concessione dell'aiuto e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità. Ciò comporta, fatti salvi i casi di rettifica consentiti dall'OP, la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si

estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

- Pagamento dell'aiuto

L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1 o dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento, (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.), fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

- Riduzioni ed esclusioni

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 13.1 del PSR del Molise 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

- Errori palesi

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;

8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- ☐ numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- ☐ descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- ☐ eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);

4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

- Disposizioni

Per quanto attiene la sottomisura 13.1 del PSR-Molise 2014/2020, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.

- Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
3. l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Elenco comuni classificati come Montani

Fonte ISTAT (30/01/2015)

N.	PR	Comune
1	CB	Baranello
2	CB	Bojano
3	CB	Busso
4	CB	Campochiaro
5	CB	Campodipietra
6	CB	Campolieto
7	CB	Casacalenda
8	CB	Casalciprano
9	CB	Castelbottaccio
10	CB	Castellino del Biferno
11	CB	Castelmauro
12	CB	Castropignano
13	CB	Cercemaggiore
14	CB	Cercepiccola

15	CB	Civitacampomaranano
16	CB	Colle d'Anchise
17	CB	Duronia
18	CB	Ferrazzano
19	CB	Fossalto
20	CB	Gambatesa
21	CB	Gildone
22	CB	Guardialfiera
23	CB	Guardiaregia
24	CB	Jelsi
25	CB	Limosano
26	CB	Lucito
27	CB	Lupara
28	CB	Macchia Valfortore
29	CB	Mafalda
30	CB	Matrice
31	CB	Mirabello Sannitico
32	CB	Molise
33	CB	Monacilioni
34	CB	Montagano
35	CB	Montefalcone nel Sannio
36	CB	Montemitro
37	CB	Morrone del Sannio
38	CB	Oratino
39	CB	Petrella Tifernina
40	CB	Pietracatella
41	CB	Pietracupa
42	CB	Provvidenti
43	CB	Riccia
44	CB	Ripabottoni
45	CB	Ripalimosani
46	CB	Roccavivara
47	CB	Salcito
48	CB	San Biase
49	CB	San Felice del Molise
50	CB	San Giovanni in Galdo
51	CB	San Giuliano del Sannio
52	CB	San Massimo
53	CB	San Polo Matese
54	CB	Sant'Angelo Limosano
55	CB	Sant'Elia a Pianisi
56	CB	Sepino
57	CB	Spinete
58	CB	Torella del Sannio
59	CB	Toro
60	CB	Trivento

61	CB	Tufara
62	CB	Vinchiatturo
63	IS	Acquaviva d'Isernia
64	IS	Agnone
65	IS	Bagnoli del Trigno
66	IS	Belmonte del Sannio
67	IS	Cantalupo nel Sannio
68	IS	Capracotta
69	IS	Carovilli
70	IS	Carpinone
71	IS	Castel del Giudice
72	IS	Castelpetroso
73	IS	Castelpizzuto
74	IS	Castel San Vincenzo
75	IS	Castelverrino
76	IS	Cerro al Volturno
77	IS	Chiauci
78	IS	Civitanova del Sannio
79	IS	Colli a Volturno
80	IS	Conca Casale
81	IS	Filignano
82	IS	Forlì del Sannio
83	IS	Fornelli
84	IS	Frosolone
85	IS	Isernia
86	IS	Longano
87	IS	Macchia d'Isernia
88	IS	Macchiagodena
89	IS	Miranda
90	IS	Montaquila
91	IS	Montenero Val Cocchiara
92	IS	Monteroduni
93	IS	Pesche
94	IS	Pescolanciano
95	IS	Pescopennataro
96	IS	Pettoranello del Molise
97	IS	Pietrabbondante
98	IS	Pizzone
99	IS	Poggio Sannita
100	IS	Rionero Sannitico
101	IS	Roccamandolfi
102	IS	Roccasicura
103	IS	Rocchetta a Volturno
104	IS	San Pietro Avellana
105	IS	Sant'Agapito
106	IS	Santa Maria del Molise

107	IS	Sant'Angelo del Pesco
108	IS	Sant'Elena Sannita
109	IS	Scapoli
110	IS	Sessano del Molise
111	IS	Vastogirardi



Allegato "A"

REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA –
TUTELA DELL'AMBIENTE

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2020

CCI 2014IT06RDRP015

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Bollettino Ufficiale della Regione n.12 del 08.04.2016, edizione straordinaria

**BANDO MISURA 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI”
SOTTOMISURA 10.1 “ PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI”
ANNUALITA' 2016**

Paragrafo “GLI INTERVENTI DEL BANDO”

Intervento 10.1.1-Riduzione ed uso sostenibile degli input chimici

Descrizione intervento e obiettivi

Al punto 1. Riduzione e razionalizzazione dell'uso dei concimi, lettera a. analisi dei terreni, dopo la parola “beneficiario” inserire “Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale “Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)”;

Tipologia ed entità del sostegno

Sostituire “I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11, né con quelli previsti dagli altri interventi della presente sub misura ad eccezione dell'intervento 10.1.4” con “I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11, né con quelli previsti dagli altri interventi della presente sub misura 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5 ad eccezione del premio previsto per l'operazione 10.1.5 riferito esclusivamente alle razze animali. I premi sono cumulabili con i premi della misura 13”.

Intervento 10.1.2-Tecniche di agricoltura conservativa

Tipologia ed entità del sostegno

Sostituire “Sulla stessa Superficie Oggetto di Impegno (SOI) non sono cumulabili gli aiuti previsti dagli altri interventi della misura 10 e quelli della misura 11” con “I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli dell'intervento 10.1.1. Sono invece cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.3. Sono cumulabili anche per l'intervento 10.1.5 laddove riferiti alle razze animali e nel caso delle specie vegetali solo laddove le superfici oggetto dell'impegno previsto dal presente intervento siano diverse da quelle soggette all'intervento 10.1.5 – specie vegetali. I premi sono cumulabili con i premi della misura 13.”

Intervento 10.1.3-Forme di allevamento estensive per il miglioramento della biodiversità

Tipologia ed entità del sostegno

Sostituire “Sulla stessa Superficie Oggetto di Impegno (SOI) non sono cumulabili gli aiuti previsti dagli altri interventi della misura 10, ad eccezione dell'intervento 10.1.5, e quelli della misura 11. È possibile, invece, la cumulabilità con la misura 13” con “I premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli dell'intervento 10.1.1. Sono invece cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.2 e 10.1.5 relativo alle specie vegetali laddove riferiti a superfici di impegno diverse. I premi sono cumulabili con i premi della misura 13 e con i premi dell'intervento 10.1.5 riferito alle razze animali.”

Intervento 10.1.5-Miglioramento della biodiversità

Tipologia ed entità del sostegno

Sostituire “I suddetti premi non sono cumulabili con quelli previsti dalla sub misura 10.2 e con quelli della misura 11. Sono cumulabili con gli aiuti previsti dalla misura 13 e dagli altri interventi della sottomisura 10.1. Rispetto a questi ultimi, per gli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4. gli aiuti non sono cumulabili sulla stessa superficie oggetto di impegno” con “Sono possibili le combinazioni di seguito elencate. Il premio riferito all’operazione di allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione è cumulabile con quelli della misura 11, con la misura 13 e con quelli previsti negli interventi 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3. I premi riferiti alle operazioni di coltivazione di specie vegetali annuali e di specie arboree di interesse per l’agricoltura non sono cumulabili con la misura 11, né con gli interventi 10.1.1. I premi riferiti alle operazioni di coltivazione di specie vegetali annuali e di specie arboree di interesse per l’agricoltura sono cumulabili, laddove riferiti a superfici diverse, ai premi per gli interventi 10.1.2 e 10.1.3. Tutte le tipologie di premi sono cumulabili con la misura 13.”

Soggetti beneficiari

Sostituire “Agricoltori in forma singola o associata. Enti pubblici che conducono aziende agricole” con “Agricoltori in forma singola o associata”.

Documentazione

Il punto “certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato per ogni varietà coltivata” è sostituito con “certificazione di conformità del seme/pianta riportante la varietà per la quale si chiede l’aiuto”.

Paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA”

Decorrenza e durata degli impegni

Sostituire “Gli impegni decorrono a far data dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative” con “Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio riferito all’anno della prima domanda di sostegno e devono essere rispettati per almeno 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative”.

“Disposizioni”

Inserire “Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.”.

Allegato 2 – Elenco risorse genetiche vegetali autoctone del Molise – Sezione “Specie Arboree”

Completare i campi relativi a “Melo San Giovanni”, “Pero Spadone”, “Ciliegio Medio Tardivo”, “Ciliegio Tardivo”, “Ciliegio a Frutto Grosso”, “Ciliegio Duro Tardivo”

Articolo 4 - Obblighi di carattere generale

Al punto 4 sostituire “Il carico bestiame deve essere non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro” con “il carico bestiame deve essere non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro. Il carico massimo va calcolato sull’intera SAU aziendale, mentre il carico minimo va calcolato esclusivamente sulle superfici a pascolo e prato pascolo richieste a pagamento”.

Al punto 8 aggiungere “Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale “Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)”.

Articolo 9 - Gli interventi del bando ed entità del sostegno

Intervento 11.1.1 “sostegno alla conversione verso pratiche e metodi di produzione biologica”

Paragrafo “Importo degli aiuti”

Dopo la lettera “h) Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi” (pag. 6)

Aggiungere “L’aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall’agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall’annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L’impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno”.

Sostituire “Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall’intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale. Nel caso di tale cumulabilità è garantita la regola del doppio finanziamento attraverso il calcolo combinato” con “Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall’intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13”.

Paragrafo Condizioni di ammissibilità (11. 1 Conversione)

Sostituire il punto 2 “Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l’agricoltura biologica, riconosciuto dall’Autorità nazionale. La relativa notifica al SIB deve essere precedente o concomitante al rilascio della domanda di aiuto” con “Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l’agricoltura biologica, riconosciuto dall’Autorità nazionale. La relativa notifica al SIB deve essere precedente o concomitante al rilascio della domanda di aiuto. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell’attività Bio resti fissata al 15 di maggio”.

Paragrafo Impegni del Beneficiario (11. 1 Conversione)

Sostituire il punto 5 “Effettuare il pascolamento sulle superfici a pascolo e prato pascolo richiesti a premio” con “Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell’elenco riferito all’”Importo degli aiuti”. Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione”.

Al punto 9 aggiungere “Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale “Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)”.

Intervento 11.2.2 “Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica”

Paragrafo “Importo degli aiuti”

Dopo la lettera “h) Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione) tale importo fa riferimento al mantenimento delle siepi” (pag. 6)

Aggiungere “L’aiuto riferito al punto h-siepi è legato agli investimenti effettuati dall’agricoltore successivamente alla presentazione della domanda e può essere richiesto dall’annualità successiva alla realizzazione degli investimenti. L’impegno termina comunque alla scadenza dei 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno”.

Sostituire “Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall’intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale. Nel caso di tale cumulabilità è garantita la regola del doppio finanziamento attraverso il calcolo combinato” con “Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall’intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale riferito esclusivamente alle razze e con quelli della misura 13”.

Paragrafo Condizioni di ammissibilità (11. 2 Mantenimento)

Sostituire il punto 2 “Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l’agricoltura biologica, riconosciuto dall’Autorità nazionale con notifica al SIB allo stato di “pubblicata” alla data della domanda” con “Essere iscritto ad un sistema di certificazione terzo, per l’agricoltura biologica, riconosciuto dall’Autorità nazionale con notifica al SIB allo stato di “pubblicata” alla data della domanda. In caso di proroga della scadenza della presentazione delle domande si intende prorogata anche la relativa notifica al SIB a patto che la data di inizio dell’attività Bio resti fissata al 15 di maggio”.

Paragrafo Impegni del Beneficiario (11. 2 Mantenimento)

Sostituire il punto 4 “Effettuare il pascolamento sulle superfici a pascolo e prato pascolo richiesti a premio” con “Effettuare il pascolamento rispettando un carico bestiame non superiore a 2 UBA/ettaro e non inferiore a 0,4 UBA/ettaro, in caso di superfici richieste a premio a pascolo e prato pascolo, di cui ai punti a), e b) dell’elenco riferito all’”Importo degli aiuti”. Le operazioni di pascolamento devono essere riportate nel quaderno di campagna registrando le date di inizio e fine del pascolamento, gli animali portati al pascolo e le superfici interessate e laddove previsto deve essere acquisito, nel fascicolo aziendale, il certificato di monticazione”.

Al punto 9 aggiungere “Per le analisi dei terreni è necessario utilizzare la metodologia ufficiale “Metodi Ufficiali di Analisi del Suolo (D.M.n.79 del 11/05/1992 e D.M.n.185 del 13/09/1999)”.

Articolo 9 - Termini di presentazione delle domande

Sostituire Articolo 9 con “Articolo 9 bis”

Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura

Paragrafo “Decorrenza e durata degli impegni”

Sostituire “Gli impegni decorrono a far data dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative” con “Gli impegni decorrono a far data dal 15 maggio riferito all’anno della prima domanda di sostegno e devono essere rispettati per 5 anni consecutivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative”.

Paragrafo “Disposizioni”

Inserire “Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito

HELP DESK all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.”. (pag. 17)

MISURA 13
INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD
ALTRI VINCOLI SPECIFICI
SOTTOMISURA 13.1
PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità

Sostituire “non aver compiuto 70 anni all’atto della presentazione della domanda di sostegno” con “non aver compiuto 70 anni all’atto della presentazione della domanda di sostegno. In caso di società l’età va riferita al legale rappresentante”.

Prima del paragrafo “Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali” aggiungere “Di possedere alla data di presentazione della domanda un titolo di conduzione delle superfici, valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire l’intero periodo dell’anno di pagamento dell’aiuto. L’impegno ha inizio il 15 maggio 2016. In caso di usi civici l’impegno si intende assolto quando la concessione, per le superfici a pascolo, autorizza il soggetto richiedente l’aiuto per l’intero periodo di pascolamento riferito all’anno 2016 stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Tale periodo di concessione può essere anche inferiore all’anno. Va, tuttavia, ribadito che l’agricoltore si impegna a mantenere l’azienda attiva con animali per tutto l’anno a partire dal 15 maggio 2016 e con tutte le superfici diverse da quelle ad uso civico. La superficie concessa ad uso civico e dichiarata per una singola domanda non può essere comunque dichiarata per la stessa annualità da altri soggetti”.

Articolo 6 - Agevolazioni Previste

Sostituire “I premi sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli della misura 10 esclusivamente però riferiti all’intervento 10.1.3” con “I premi sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 e con quelli della misura 10”.

Articolo 10 - Altre informazioni sulla misura

Paragrafo “Disposizioni”

Inserire “Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: adgpsr@regione.molise.it.”.